



Comune di Joppolo Giancaxio

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. <u>34</u> del Reg. Data <u>24/09/2018</u>	OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno 2019-2021. Piano delle assunzioni 2019-2021. Dotazione organica. Approvazione
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno ~~DUEMILADIECIOTTO~~ ²⁰¹⁸ il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 18:00
nella sede del Comune, si è riunita la giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti	Firme
PORTELLA ANGELO GIUSEPPE (sindaco)	X		
MIGLIARA DOMENICO (vice sindaco)	X		
CAPODICASA SALVATORE (assessore)	X		
ARGENTO CARMELINA (assessore)		X	

Presiede il Sig. Sindaco **Geom. Angelo Giuseppe Portella**

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa **Mercedes Vella**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di AGRIGENTO

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Parere di regolarità tecnica: Com.te Eugenio Specchi

Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO	Piano triennale del fabbisogno 2019-2021. Piano delle assunzioni 2019-2021. Dotazione organica. Approvazione
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO che:

L'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 testualmente recita:

"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482 del 02/04/1968";

L'art. 89 del D. lgs. 267/2000 recante "Fonti," ai commi 1 e 5 stabilisce che:

1: *"Gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità";*

5: *"Gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";*

L'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Assunzioni", così dispone:

1: *"Gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2: *"Gli Enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del D. Lgs. 27/12/1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali, flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai*

processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3: Gli Enti Locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione ai particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente.

4: per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui:

1: Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.

2: Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3: la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4: nei casi previsti nel comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. ...";

L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con il o D.Lgs. 75/2017, il quale testualmente recita:

"4: le determinazioni relative all' avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell' articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economi";

L'art. 1 comma 557, della L. n.. 296/2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

La L. n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che introduce il comma 557-quater della L. n. 296/2006, secondo cui:

"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013";

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recante "Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui nuove formulazioni dell'art. 6 (commi 1, 2, 3 e 6) e dell'art. 6-ter (comma 1), testualmente recitano:

Art. 6, commi 1, 2, 3 e 6:

"1: Le Amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2: Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto – legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6: Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

Art. 6-ter

1: con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo, per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

EVIDENZIATO, dunque, che sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego, l'organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:

a) Dare applicazione ai vincoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001:

1. accrescere l'efficacia della Pu

2. realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;

b) Essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";

c) Essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'Ente;

- d) Ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini";
- e) Garantire "l'ottimale distribuzione delle risorse umane";
- f) Essere coerente con "la pianificazione pluriennale delle attività e della performance";
- g) Essere coerente "con le linee di indirizzo" che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) Dare corso all'individuazione delle "risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano";
- i) Tenere conto delle "risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio" e di quelle connesse alle facoltà assunzionali" dell'Ente;
- j) Essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali;

DATO che la valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017, in quanto il legislatore non "sopprime" la dotazione organica ma stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 6 marzo 2018 avente ad oggetto: "Atto d'indirizzo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016, con la quale si autorizzava il Responsabile del Settore - Personale ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Joppolo Giancaxio, tramite l'istruttoria di un atto interno da sottoporre alla Giunta Municipale, per l'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 3 della L.R. 27/2016;

PRESO ATTO delle innovazioni legislative apportate in materia di capacità assunzionali dall'art. 22, comma 2 del D.L. 24/04/2017, n. 50, all'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 il quale dispone: "228: Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definitivo triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3 comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 – quater dell'art. 3 del D. L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017-2018";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito

l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

EVIDENZIATO, dunque, che ai sensi del citato art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, nel rispetto del tetto massimo di spesa per il personale uguale alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale come di seguito indicato:

Capacità assunzionale 2019 = "100% cessati 2018 + resti triennio 2016-2018";

Capacità assunzionale 2020 = "100% cessati 2019 + resti triennio 2017-2019";

Capacità assunzionale 2021 = "100% cessati 2020 + resti triennio 2018-2020";

a) al 75 % nel caso dei Comuni che rispettano il parametro del rapporto dipendenti/popolazione definiti dal D.M. 10/04/2017 per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari;

b) al 90% per i Comuni che sono anche in possesso - oltre al requisito di cui al precedente punto anche dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d), della legge n. 232/2016, cioè se cedono spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate finali accertate;

DATO ATTO che la capacità assunzionale dell'Ente, calcolata sulla base della normativa statale, tenendo conto delle cessazioni che si sarebbero verificate con i requisiti della riforma "Fornero" è la seguente:

Capacità assunzionale 2019 = "100% cessati 2018 + resti triennio 2016-2018" = al 01 maggio 2018 si registra la cessazione di personale a tempo indeterminato, n. 1 Cat. D/2 , Istruttore Direttivo Tecnico full time , per cui il risparmio di spesa "a regime" utilizzabile nell'anno 2019 sarà pari a Euro **34,832,06** (100% cessati 2018 secondi i requisiti "Fornero", in quanto per le cessazioni in corso d'anno la percentuale deve essere calcolata sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all'intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta – cfr. n. 1041/2010 della Corte dei Conti Lombardia) + Euro **33.292,15** (resto triennio 2016-2018, se non utilizzati) = per un totale complessivo di Euro **68,124,21**;

Capacità assunzionale 2020 = 100% cessati 2019 + resti triennio 2017-2019; = nell'anno 2019 si registrerà la cessazione di personale a tempo indeterminato, n. 1 Cat. D/3 , Istruttore Direttivo di Vigilanza full time per cui il risparmio di spesa "a regime" utilizzabile nell'anno 2020 sarà pari a Euro **38,121,94** (100% cessati 2019 secondo i requisiti "Fornero") + **68.124,21** (resti triennio 2017-2019, se non utilizzati) = Euro **106.246,15**;

Capacità assunzionale 2021 = 100% cessati 2020 + resti triennio 2018-2020; = nell'anno 2020 non si registrerà la cessazione di personale a tempo indeterminato, per cui il risparmio di spesa "a regime" utilizzabile nell'anno 2021 sarà pari a Euro Zero (100% cessati 2020 secondo i requisiti "Fornero") + Euro (resti triennio 2018-2020, se non utilizzati) = Euro **72.954,00**;

VISTO il D.M. interno del 10/04/2017 recante "Individuazione dei rapporti medi dipendenti / popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 il quale prevede che "per il triennio 2017-2019 i rapporti medi dipendenti / popolazione validi per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. T.U.E.L. e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. g) T.U.O.E.L." sono i seguenti:

FASCIA DEMOGRAFICA

RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI POPOLAZIONE

Fino a 499 abitanti 1/59

Da 500 a 999 abitanti 1/106

Da 1.000 a 1.999 abitanti 1/128

Da 2.000 a 2.999 abitanti 1/142
Da 3.000 a 4.999 abitanti (fascia di riferimento) 1/150
Da 5.000 a 9.999 abitanti. 1 1/159
Da 10.000 a 19.999 abitanti 1/158
Da 20.000 a 59.999 abitanti 1/146
Da 60.000 a 99.999 abitanti 1/126
Da 100.000 a 249.999 abitanti 1/116
Da 250.000 a 499.999 abitanti 1/89
Da 500.000 1/84

EVIDENZIATO che:

La popolazione residente nel Comune di Joppolo Giancaxio alla data del 31/12/2017 è pari a 1.210 e che pertanto, il rapporto medio dipendenti-popolazione, ad esclusione dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti facenti parte delle categorie protette (in quanto assunzione obbligatoria per legge) è pari a $1.210/128 = 9$, pertanto l'Ente rispetta il requisito di cui al Decreto Ministero Interno del 10/04/2017 relativo al "rapporto medio dipendenti/popolazione";
L'ente, in base al rendiconto esercizio finanziario 2017, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La spesa del personale calcolata a netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 1/12/08 citato, presenta il seguente andamento:

- anno 2011 € 505,481,82;
- anno 2012 € 555,320,51;
- anno 2013 € 510,673,73;
- anno 2014 € 501,162,50;

La media della spesa nel triennio 2011-2013 è pari ad € 523,825,34 e che per gli anni 2015, 2016 e 2017 è stato rispettato il limite della spesa del personale in rapporto alla media del triennio 2011/2013;

Secondo i dati in possesso dal Responsabile dell'Ufficio Personale si è indicato il seguente piano previsionale dei pensionamenti:

n. dipendenti ANNO DI CESSAZIONE

1 a 36h/s 01/05/2018

1 a 36h/s 01/10/2019

0 a 36h/s 2020

0 a 36h/s 2021

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il personale a tempo determinato o la problematica del precariato negli EE.LL. e stata nel corso degli ultimi vent'anni al centro del dibattito parlamentare nazionale e regionale e più volte oggetto di provvedimenti legislativi esitati dall'ARS, consentendo prima una prosecuzione delle attività progettuali di lavori socialmente utili e successivamente, una riconversione degli stessi in rapporti di lavoro individuali a termine, in ossequio al programma di fuoriuscita dal bacino di che trattasi. La contrattualizzazione di esperienze lavorative protrattasi nel corso degli anni ha formalizzato una volontà propria del Comune di Joppolo Giancaxio a non disperdere un potenziale di risorse umane ma ad investire su questo in termini di professionalità e competenze, e a valorizzare lo stesso personale a tempo determinato;

l'erogazione dei servizi resi alla cittadinanza e demandata in buona parte al personale contrattualizzato, il quale risulta funzionale e necessario, soprattutto in seguito ai tanti pensionamenti verificatisi negli ultimi anni. La platea del personale in servizio con contratto a tempo determinato, proveniente dal così detto "regime transitorio", non è stata determinata da processi di stabilizzazione correlati alla effettiva disponibilità della dotazione organica dell'Ente presso cui risulta assegnato, ma da un diritto sancito da precise disposizioni normative avallate dagli atti che lo stesso Ente ha adottato. La legislazione nazionale e regionale è intervenuta nel merito

cercando di sanare le posizioni di fatto;

VISTI:

L'art. 30 della L.R. n. 5/2014 che recepisce nel territorio della regione siciliana le previsioni contenute nel D.L. n. 101/2013;

L'art. 2, comma 1, della Legge Regione Sicilia n. 2/2015, che, nel modificare l'art. 30 comma 7 dell'anzidetta L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, ha stabilito nuovi criteri per il concorso della Regione Siciliana alla partecipazione della spesa in favore degli enti utilizzatori di personale PUC;

La L. n. 208/2015 ("Legge di Stabilita. 2016);

La legge finanziaria regione Sicilia n. 3/2016 che, all'art. 27, attribuisce massima priorità alla procedure di stabilizzazione al fine di porre termine al fenomeno del precariato;

La L.R. n. 27 del 29/12/2016 recante "*Disposizioni in materia di autonomie o locali e per la personale precario*", con particolare riferimento all'art. 3, avente ad oggetto "*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario*";

L'art. 8 della L.R. 08/05/2018 n. 8 recante "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali";

PRECISATO che la certezza delle somme a copertura delle procedure di stabilizzazioni, (*c.d. somme aggiuntive*) trova oggi conferma dall'art. 26 comma 8 l.r. 8/2018, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di bilancio a far data dal 1 Gennaio 2019, e consente a tutte le amministrazioni di avviare le procedure entro il 31 dicembre 2018 e programmare l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato del personale interessato per la Cat. "A" e "B" a far data dal 1 giugno 2019 e per la Cat. "C" a far data dal 1 gennaio 2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 39 del 21/12/2017, con la quale tutti i soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della L.r. 5/2014 risultano titolari attualmente di contratti di diritto privato a tempo determinato (assunto ai sensi delle L.r. 85/95 e 16/2006) essendo utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, sussistendo un fabbisogno organizzativo comprovato da esigenze istituzionali volte a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza con proroga fino al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3, della L.r. 27 del 29/12/2016 ;

VISTA la L.R. n. 27/2016, in particolare i commi 1, 6, 8 10 lett. a), 12 primo periodo, 18, 19, 21 e 22 del citato art. 3, così come modificato dall'art. 26 della L.R. 08/05/2018 n. 8 recante "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali";

DATO ATTO che:

La sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità a regime della relativa spesa del personale si evince da quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 6 e 21 della L.r. 27/2016 e dall'art. 26 della L.R. 08/05/2018 n. 8 e che, pertanto, la stipula dei contratti a tempo indeterminato, a conclusione del processo di stabilizzazione, è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell'organo competente della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente;

VISTI, altresì i commi 1-8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 recante "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*" i quali testualmente recitano:

1. "*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) *Risulta in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della a) L. 124/2015 contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procedere all'assunzione;*

b) *Sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività volte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede*

all'assunzione;

c) Abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020 le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e fermo restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alla assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40 -bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9 comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli Enti Territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli Enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti Enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi Enti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 259 del T.U. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la proroga di cui al 4° periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti

che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2 fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010 n. 122;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 27 del 29/12/2016 e s.m.i. "Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione."

DATO ATTO, dunque, che:

- la stabilizzazione del personale precario ai sensi del comma 4 art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, può essere effettuata in modo "diretto" (ovvero applicando i comma 1 del medesimo decreto), elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse individuate con la L.r. n. 5/2014 che per il Comune di Joppolo Giancaxio ammonta a **Euro 174,964,62**;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno, che per il comune di Joppolo Giancaxio ammonta a **Euro 43.591,89**;

VISTA altresì, la circolare del 08 / 05 /2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il punto 2.2 della stessa recante "garanzia degli equilibri di finanza pubblica: vincoli finanziari;

la circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" al capo 3, rubrica 3.2 "Le procedure di reclutamento dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017" punto 3.2.1 "Ambito di applicazione" comma 2 secondo il quale "L'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: Omissis" ;

ACCERTATO che la previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferite non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento. Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità dell'articolo 20, comma 1 e 2, del D. Lgs. 75/2017 (cfr. nota 4 circolare 3 del 2017 sopra citata);

CONSIDERATO che la stabilizzazione del personale precario utilizzato nelle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine, bensì una scelta

organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come affermato dalla Deliberazione n. 192/2014 Par della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana;

RILEVATO che:

- rientra nei programmi prioritari ed è un obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale - da attuare nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con il fabbisogno effettivo di personale - anche al fine del superamento del precariato, proseguire il percorso di stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento e funzionamento dell'apparato amministrativo;
- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando che tali trasformazioni non costituiscono aggravii del costo del personale e, di conseguenza, dei saldi di finanza pubblica;
 - tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione;

RITENUTO ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali erogati dall'Ente mediante l'utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;

PRECISATO che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica del rispetto e della permanenza di tutti i vincoli e di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare il presente piano triennale del fabbisogno del personale qualora si dovessero verificare variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito;

DATO ATTO che il Comune di Joppolo Giancaxio, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente:

- ha conseguito gli obiettivi del Patto di Stabilità interno negli anni 2013, 2014 o e 2015, rispettando anche il dettame legislativo relativo al contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 Legge n. 296/2006;
- ha seguito nell'anno 2016-2017 il saldo non negativo di competenza fra entrate finali e spese finali (così detto pareggio di bilancio introdotto dall'art. 1, comma 723, della Legge 28/12/2015, n. 208 che ha sostituito il patto di stabilità) effettuando la relativa comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato;
- ha proceduto alla ricognizione della inesistenza di personale in soprannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- ha provveduto alla revisione triennale della Dotazione Organica (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 89 del D. Lgs. 267/2000);
- ha approvato la programmazione annuale e triennale del fabbisogni di personale (art. 30 della L.449/97 e art. 91 del T.U.O.E.L.)
- ha approvato il piano annuale della performance art. 10 comma 5 del D. Lgs. 150/2009;
- non versa nelle situazione strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- rispetta il tetto per la spesa per il personale (che sulla base delle previsione del D.L. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011-2013);
- ha da tempo applicato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- ha inviato il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di gestione 2017 e i dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - "BDAP" (D.L. n. 113/2016);

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito alla deliberazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sia improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, prevede che rispetto agli adempimenti e alle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale come disciplinati dall' art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

RICHIESTO il preventivo parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 122/2010;
- le Leggi Regionali Siciliane nn. 85/1995, 16/2006, 5/2014, 2/2015, 3/2016, 27/2016 e 8/2018;
- il D.Lgs. n. 75/2017 e le circolari del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 20/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, che, tra gli altri, dettano gli indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare la Dotazione Organica, il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 ed il Piano delle Assunzioni 2019-2021 come indicato nell'allegato "A", ovvero la capacità assunzionale dell'Ente nel triennio di riferimento calcolata sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, come di seguito riportato:

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2019-2021

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019

100% cessati 2018 + resti triennio 2016-2018" =

€ 34,832,06 (100% cessati 2018 secondo i requisiti "Fornero") + € 33,292,15 (resti triennio 2016-2018 se non utilizzati) = € 68,124,21;

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020 =

100% cessati 2019 + resti triennio 2017-2019" =

€ 38,121,94 (100% cessati 2019 secondo i requisiti "Fornero") + € 68,124,21 (resti triennio 2017-2019 se non utilizzati) = € 106,246,15;

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021 =

100% cessati 2020 + resti triennio 2018-2020" =

€ Zero (100% cessati 2020 secondo i requisiti "Fomero") + 106,246,15 (resti triennio 2018-2020 se non utilizzati) = € 106,246,15;

2. DI DARE ATTO che:

La stabilizzazione del personale precario, a contratto determinato sarà effettuata con contratto a tempo indeterminato a part-time per un numero di ore 24 che risulta non inferiore a quello in essere al 31/12/2015 e che le risorse a ciò destinate rispettano a pieno i limiti fissati dell'art. 26 comma 5 L.R. 08/05/2018 n. 8, Procedendo alla copertura dei posti vacanti per l'anno 2019 e 2020,

come dai seguenti prospetti:

ANNO 2019 Personale interessato ai processi di stabilizzazione con le risorse di cui alla legge regionale 27/16 e l.r. 8/2018.	01/06/2019: Assunzione n. 06 cat. A n. 1 Cat. B con contratto part-time a 24 ore settimanali, mediante assunzione diretta.
ANNO 2020 Personale interessato ai processi di stabilizzazione con le risorse di cui alla legge regionale 27/16 e l.r. 8/2018.	01/01/2020: Assunzione n. 05 cat. C con contratto part-time a 24 ore settimanali, mediante procedura selettiva interamente riservata.

3. DI DARE ATTO che:

l'ente in coerenza con il suddetto piano triennale dei fabbisogni a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno con la riserva in misura non superiore al 50% delle risorse disponibili, procederà nel 2021 a bandire un concorso per la copertura di un posto di Cat. D;

4. DI DARE ATTO che:

la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità a regime della relativa spesa del personale si evince da quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 6 e 21 della L.r. n. 27/2016 così come modificato dall'art. 26 della L.r. 8 del 08/05/2018 e del comma 8 art. 26 della L.R. 8/2018 e la stipula dei contratti a tempo indeterminato, a conclusione del processo di stabilizzazione, è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell'organo competente della regione siciliana ai sensi della normativa vigente.

5. DI DARE ATTO che:

le risorse finanziarie del suddetto piano e in particolar modo per l'annualità 2021, saranno inserite nel prossimo bilancio di previsione triennio 2019/2021 e nel relativo DUP di competenza;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

7. DARE ATTO che le procedure di stabilizzazione saranno dettagliatamente disciplinate con approvazione di apposito regolamento;

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Joppolo Giancaxio 24/09/2018



Il Responsabile del Servizio Proponente
(C. Eugenio Specchi)

Comune di Joppolo Giancaxio

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

P A R E R I

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziari.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1.


2. Presentata dal:

N. _____ del Reg. Data _____	Piano triennale del fabbisogno 2019-2021. Piano delle assunzioni 2019-2021. Dotazione organica. Approvazione
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, ex art.12 L.R. n. 30/2000

Joppolo Giancaxio 24/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. Specchi Eugenio)



Si esprime ai sensi dell'art. 49 e art. 147bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria;

Joppolo Giancaxio 24/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Calogero Zuccarello)



Comune di Joppolo Giancaxio
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA SUDDIVISA PER SETTORI - ALLEGATO "A"

SETTORE FUNZIONALE	Cat. Prof.	Profilo professionale	n. posti Dotazione Organica	Coperti Tempo indetermin. 36 ore	Previsione Assunzione anno 2019 Tempo indetermin. 24 ore	Previsione Assunzione anno 2020 Tempo indetermin. 24 ore	Previsione Assunzione anno 2021 Tempo indetermin. 36 ore
Settore Amm.vo Vigilanza							
	A	Operaio Comune	3	0	3	0	0
	B	Esecutore Amministrativo	1	0	1	0	0
	C	Istruttore Amm.vo	2	0	0	2	0
	D	Istrutt. Dirett. Amm./Vigil-	1	1	0	0	0
Totale			7	1	4	2	0
Settore Finanziario Personale							
	C	Istruttore Amm.vo	3	0	0	3	0
Totale			3	0	0	3	0
Settore Tecnico Patrimoniale							
	A	Operaio Comune	3	0	3	0	0
	D	Istrutt. Dir. Tecnico	0	0	0	0	1
Totale			3	0	3	0	1
							0
Totale			13	1	7	5	1

*

Joppolo Giancaxio 24/09/2018



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com.te Eugenio Specchi)

IL PRESIDENTE

Geom. Angelo Giuseppe Portella

L'assessore anziano

Solomon G. ...

Il segretario comunale

Dott.ssa Mercedes Vella

Mercedes Vella


Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____

E vi è rimasta per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991 n° 44 dal _____ al _____

Joppolo Giancaxio, li _____



L'ADDETTO ALL'ALBO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

Joppolo Giancaxio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
